



Alla Direzione Ambiente  
Provincia di Alessandria  
P.zza Libertà n.17,  
15121 Alessandria  
Email: [protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it](mailto:protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it)

27 novembre 2019

Oggetto : Modifica sostanziale della autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Solvay Solexis Spa di Spinetta Marengo con DDAA2-206-2010. Inadeguatezza della documentazione disponibile e note relative.

Il sottoscritto Marco Caldiroli, nato a Castellanza (VA) il 9.10.1960, residente a Busto Arsizio (VA) via Quintino Sella 115, a nome e per conto di Medicina Democratica Onlus invia le seguenti considerazioni in merito alla procedura in oggetto, alla adeguatezza documentale e ai contenuti della documentazione disponibile.

- 1) Sul sito della provincia di Alessandria <http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121&param=2019viadep&fl=singola&id=3253> in data 1.10.2019 è comparso l'avviso *Autorizzazione Integrata Ambientale DDAA2 N.206/ 85641 del 24-06-2010 e s.m.i - Endoprocedimento inerente istanza di **MODIFICA SOSTANZIALE** ai sensi del D.P.R. 160/10 ex art. 29 nonies D.Lgs 152/2006 e s.m.i per estensione della produzione ed uso di cC<sub>6</sub>O<sub>4</sub>.*

L'unica documentazione disponibile è una "*relazione tecnica ad uso pubblico*" datata agosto 2019 del proponente. Il documento è cosparso di omissis e dunque rappresenta una applicazione del *comma 2 dell'articolo 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i* che, in deroga all'obbligo generale di mettere a disposizione del pubblico la documentazione inerente la domanda di AIA (o di modifica)

E' infatti pacifico che la domanda di modifica sostanziale (come ricordato nella stessa relazione) presentata ai sensi dell'art. 29 ter del Dlgs 152/06 deve contenere le seguenti informazioni :

- a) *Descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;*
- b) *Descrizione delle materie prime e ausiliare, delle sostanze e dell'energia usate e prodotte dall'installazione;*
- c) *Descrizione delle fonti di emissioni dell'installazione;*
- d) *Descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;*

e) *Descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;*

f) *descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;*

g) *descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;*

h) *descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;*

i) *descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;*

l) *descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;*

m) *se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.*

L'art. 29 ter comma 2 prevede la possibilità che “*La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una ((sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1)) e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.*”

Dobbiamo considerare, per esclusione, che la relazione disponibile sulla pagina web ricordata corrisponda a quella risultante dalla applicazione di tali principi di “riservatezza” e “tutela”.

L'art. 29 quater comma 12 del dlgs 152/06 però delimita di fatto (con riferimento ai contenuti della autorizzazione e, più in generale, delle informazioni) tale limitazione :

*14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.”*

Di conseguenza l'autorità competente (la Provincia di Alessandria nel caso di specie) nell'accettare e mettere a disposizione esclusivamente la presentazione della versione della domanda priva delle informazioni riservate “riconosce” e valida che il contenuto della relazione sia corretto : le omissioni corrispondono a ragioni di riservatezza previste dalle norme, contestualmente garantisce che non siano sottratte all'accesso informazioni riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente (e aspetti correlati).

A nostro avviso, nel caso di specie, tale decisione invece non appare corretta in quanto il contenuto (le omissioni) della relazione vanno ben oltre le possibili ragioni di riservatezza e le informazioni ambientali messe a disposizione sono del tutto insufficienti e negano il diritto all'informazione dei cittadini interessati alla procedura ed in particolare quelli esposti agli impatti ambientali degli impianti e delle modifiche proposte.

Questa tesi è sostenuta, per limitarci ad un aspetto, dalla assenza nella relazione di informazioni che sono contenute nella vigente AIA, quindi palesemente pubbliche.

Nei diversi capitoli della relazione non si fa mai cenno (sono omessi) i punti di emissione corrispondenti a quelli che saranno interessati dalla modifica proposta, nessuna informazione relativa alle caratteristiche e alla entità delle emissioni previste viene presentata nonostante queste informazioni siano palesemente di carattere emissivo-ambientale e quindi non assoggettabili a vincoli di riservatezza.

Si arriva anche ad "omettere" la descrizione delle sostanze utilizzate, il tipo e la quantità delle emissioni, le previsioni per il monitoraggio, la descrizione della tecnologia, le alternative, le misure preventive, tutti aspetti di carattere ambientale del quale non si vede motivazioni di riservatezza così drastiche come quelle applicate nel caso di specie.

**Si richiede in ogni caso di mettere a disposizione l'atto provinciale con il quale si determina le esclusioni massive di informazioni ambientali nella documentazione messa a disposizione.**

2. Nella relazione si arriva a omettere anche informazioni di base sull'intermedio  $cC_6O_4$ , sulla sua pericolosità e sui suoi effetti ambientali qualora rilasciato nelle diverse matrici.

Questo aspetto conferma l'inadeguatezza delle informazioni "non riservate" concesse al pubblico e la immotivata accettazione di quella che non è riservatezza ma palese censura sul diritto all'informazione ambientale sancito da numerose norme internazionali e nazionali.

Fermo quanto sopra, pur sinteticamente, occorre ricordare che il  $cC_6O_4$  è una miscela costituita principalmente da *difluoro di ammonio 2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-ilossi) difluoro acetato* (CAS 1190931-27-1). Si tratta di una sostanza pericolosa, corrosiva per la pelle e fortemente irritante per gli occhi, può determinare danni agli organi interni in caso di esposizione prolungata.

Non possiede classificazione armonizzata europea pertanto le sue proprietà sono conosciute (qualunque sia il livello di approfondimento) dall'unico registrante attuale, Solvay.

Infatti, per quanto riguarda le emissioni, lo stesso proponente evidenzia l'assenza di limiti normativi. Questo aspetto dovrebbe rendere particolarmente attenta l'autorità procedente in quanto questo aspetto non corrisponde a un assente o ridotto impatto ambientale ma esclusivamente a una mancanza di conoscenza che non può avvenire, nel rispetto delle normative europee, grazie ad una esposizione dell'ambiente e della popolazione ma deve essere oggetto di preventivo studio e valutazione le cui metodologie e i cui risultati vanno messi a disposizione degli esposti.

Preoccupante sotto questo profilo che mancano, nel dossier di registrazione Echa, studi in merito alle possibili proprietà di disturbatori endocrini

Sotto il profilo normativo (regolamento REACH) si tratta di un intermedio isolato mentre le ignote materie prime di partenza costituiscono sicuramente anche intermedi isolati trasportati.

In entrambi i casi si applica pienamente il regolamento REACH (non ancora in vigore al momento del rilascio della AIA del 2010) e **quindi, riteniamo, l'obbligo di garantire le "condizioni strettamente controllate" che appaiono sconosciute al proponente anche se da applicare da tempo agli impianti esistenti per diversi intermedi non isolati in uso.**

Parliamo di condizioni impiantistiche e gestionali tali da “*essere prodotte in condizioni rigorosamente controllate – rigorosamente contenute da misure tecniche ed ingegneristiche durante l'intero ciclo di vita.* Le conseguenti tecnologie di controllo e procedurali devono essere utilizzate per ridurre al minimo le emissioni e qualsiasi esposizione risultante. Nel concreto tali condizioni sono finalizzate al “*contenimento rigoroso con misure tecniche;*

- ✓ *tecnologie procedurali e di controllo dell'esposizione personale e la minimizzazione delle emissioni nei luoghi di lavoro;*
- ✓ *gestione solo da parte di personale adeguatamente addestrato e autorizzato;*
- ✓ *procedure speciali per la pulizia e la manutenzione (spurgo e lavaggio prima di aprire il sistema/processo);*
- ✓ *tecnologie procedurali e di controllo per ridurre al minimo le emissioni in caso di incidente e quelle che provengono dai rifiuti che vengono generati;*
- ✓ *documentazione delle procedure e supervisione.”*

Il rispetto di tali condizioni risulta essere una condizione indispensabile per la produzione e l'utilizzo di tale intermedio e ciò, a nostro avviso, determina la necessità di una preliminare verifica delle condizioni d'uso attuale di tale intermedio come peraltro oggetto del piano di monitoraggio europeo sulla applicazione del regolamento REACH proprio nel campo delle sostanze intermedie (REF7).

Le caratteristiche fisico-chimiche dell'intermedio, in particolare la sua elevata solubilità lo rendono agevolmente veicolabile all'esterno mediante gli scarichi (come anche Solvay indica nella relazione, v. capitolo 6.2), ma non vanno sottovalutate le emissioni quantomeno in termini di contributo aggiuntivo ad emissioni di fluoro organico e inorganico.

In ogni caso i livelli dichiarati di effetti sull'acqua dolce presenti già a 100 microg/l ne fanno una sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico come pure i livelli di pericolosità indicati per il suolo (46 microg/kg ss) (v. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.207.411>).

In tal senso appaiono inadeguate le indicazioni contenute nella relazione ove la questione da un lato viene considerata al pari di generici SOV (di norma con diverse e inferiore pericolosità) e, dall'altra, si afferma che non è necessaria l'applicazione di sistemi di abbattimento basati su carboni attivi (ottimali per l'abbattimento dei SOV).

Più in generale il documento richiama sia il precedente documento di modellizzazione delle ricadute emissive del sito già prescritto nella AIA vigente (prescrizioni 18, 19 e 20 della parte quadro emissivo) sia “*uno studio di dispersione delle emissioni del contaminante nell'atmosfera e la conseguente valutazione del rischio per la popolazione*” (v. capitolo 6.1).

Il livello DNEL in aria dichiarato (9 microg/mc) in caso di esposizione continuativa lo rende un agente pericoloso sicuramente per quanto riguarda l'esposizione lavorativa.

Né lo studio precedente (richiesto da questa associazione oltre un anno fa) risulta disponibile e tantomeno lo è quello aggiornato alla proposta in esame. Eppure è evidente che, anche in questo caso, stiamo parlando di aspetti ambientali (e quindi di effetti sanitari) che non sono tra gli aspetti oggetto di “*riservatezza*”.

Sicuramente la richiesta dovrebbe presentare i vantaggi e gli svantaggi relativi alla “*sostituzione del tensioattivo in uso*” con il  $\text{C}_6\text{O}_4$  ma nulla viene presentato nella relazione “*pubblica*”.

Si esclude in partenza la possibilità di rischi di rilasci nel suolo e quindi nelle falde sotterranee ma solo (con un giudizio, non documentato, di non criticità) per le acque superficiali (fiume Bormida).

Eppure stiamo parlando di un sito di cui è conosciuta la contaminazione delle falde sotterranee sia per quanto riguarda i parziali piani di bonifica/messa in sicurezza sia gli aspetti emersi nel procedimento giudiziario, arrivato attualmente in secondo grado, nel quale dirigenti sono stati condannati per disastro ambientale consistito nella contaminazione da numerosi composti prodotti o derivanti dalle produzioni nel sito.

Questo aspetto non viene neppure citato nella relazione che rimanda semplicemente alle condizioni antecedenti al procedimento e richiamate nella vigente AIA del 2010.

Il capitolo 5 “*stato del sito*” pur essendo anch’esso inspiegabilmente sottoposto ad omissis appare palesemente incompleto in quanto il tema delle acque sotterranee non è neppure richiamato, tantomeno in termini di criticità.

Date le enormi e ingiustificate carenze delle informazioni basilari ogni considerazione relativa alla verifica di posizionamento della proposta tecnologica con le BAT è inintelligibile in quanto manca il riferimento, la proposta progettuale, con la quale confrontare il contenuto delle BAT peraltro quasi esclusivamente riferite a sistemi di abbattimento (scarichi idrici ed emissioni) e non alle caratteristiche impiantistiche, alle modalità gestionali e alle misure di prevenzione dei possibili rilasci.

Da ultimo non è secondario che non ci si soffermi neppure un momento sul fornire indicazioni sullo stato dell’attuazione delle prescrizioni della vigente AIA in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni delle diverse forme (inorganiche ed organiche) del fluoro e delle altre sostanze (tra cui numerosi cancerogeni).

E’ opportuno infatti ricordare che la prescrizione n. 4 afferma “*L’obiettivo al quale dovrà tendere l’azienda nell’ottica del miglioramento continuo al momento di una futura revisione del piano di miglioramento, è quello di raggiungere i seguenti valori per ridurre l’impatto : C<sub>2</sub>F<sub>4</sub> – 2 mg/Nmc per ciascun camino dello stabilimento che attualmente supera detto valore in concentrazione; Composti organici fluorurati totali - 5 mg/Nmc; per tutte le sostanze/composti fluorurati aventi un TLV-TWA inferiore a 2 mg/mc (esempio C<sub>3</sub>F<sub>6</sub>) – 1 mg/Nmc; per tutte le sostanze cancerogene/mutagene/teratogene – 1 mg/Nmc*” (quest’ultimo “*obiettivo tendenziale*” riguarda sicuramente, tra le sostanze in utilizzo, il cloroformio, tetracloroetilene, tricloroetilene, benzene, tetracloruro di carbonio).

**Per quanto sopra si richiede di bocciare la richiesta e di rinnovare l’istanza mettendo a disposizione del pubblico tutte le informazioni necessarie e prescritte dalle norme (dlgs 152/06) per garantire una corretta procedura anche in relazione ai diritti alle informazioni ambientali (dlgs 195/05), alla giustizia ambientale e alla partecipazione (Convenzione di Aarhus).**

Distinti saluti

Per Medicina Democratica Onlus  
Il Presidente  
Marco Caldiroli

Firmato digitalmente